

D.C.S. 1/2006 e D.C.D. 38/2008

DISCIPLINARE PER L'USO DI FUOCHI ALL'APERTO NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Art. 1 – FINALITA'

Il presente disciplinare detta disposizioni per l'utilizzo di fuochi all'aperto nel territorio del Parco Nazionale di Monti Sibillini ai fini della difesa degli equilibri naturali e della valorizzazione e sviluppo sostenibile delle attività antropiche connesse, garantendo il minimo impatto ambientale. Il regolamento è emanato ai sensi e per i fini di cui all'art. 11 della Legge 394/1991 e s.m.i..

Art. 2 - USO DI FUOCHI ALL'APERTO

Nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini è vietato l'uso dei fuochi all'aperto al fine della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera g della legge n.394 del 06/12/1991 e s.m.i. .

Art. 3 – DEROGHE

E' consentito, ai sensi dell'art. 11 c.4 della L. 394/1991 e s.m.i. l'uso di fuoco all'aperto per le attività ricomprese in uno dei seguenti casi:

1. Esigenze legate all'attività agro – forestale:

l'utilizzo è consentito agli imprenditori agricoli – forestali nel quadro di attività di gestione del patrimonio agro – forestale, ivi comprese le attività nei castagneti da frutto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. preventiva acquisizione, qualora dovuta, dei pareri, autorizzazioni e nulla osta degli Enti preposti;
- b. inoltro al Parco e al CTA – CFS di una comunicazione scritta, su modello stabilito dal Parco, da effettuarsi almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data di accensione dei fuochi. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione o altra comunicazione, l'intervento si intende autorizzato.

2. Accensione di barbecue e simili all'interno di giardini di proprietà annessi ad abitazioni:

è consentito ai proprietari di abitazioni ed edifici, ai conduttori o altri aventi titolo, utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio o altra tipologia assimilabile, purché nelle pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.

3. Uso di fuochi per eliminazione di residui vegetali:

è consentita, previa tempestiva comunicazione scritta al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, nei centri abitati e presso le pertinenze delle costruzioni civili e rurali l'accensione di fuochi per l'eliminazione di residui vegetali derivanti da operazioni in loco di manutenzione di giardini, aree verdi o aree ad esse assimilabili nel rispetto delle normative in materia di smaltimento dei rifiuti.

4. Accensione presso aree di sosta attrezzate:

il CTA – CFS provvede per conto del Parco al censimento delle aree di sosta realizzate da Enti pubblici e privati secondo uno schema definito dal Parco. Per ciascuna di esse definisce, anche in rapporto alle normative nazionali e regionali, l'idoneità o l'inidoneità per l'accensione fuochi. Nel caso di inidoneità il CTA valuta anche la possibilità per l'area, attraverso opportuni interventi e

prescrizioni per la sua messa in sicurezza ai fini, ove possibile, dell'eventuale riconoscimento d'idoneità..

Il Parco provvede altresì alla relativa classificazione tenendo un elenco aggiornato pubblicato sul sito web dell'Ente. In tali aree i proprietari o i gestori delle stesse sono tenuti all'apposizione di cartelli secondo lo standard definito dal Parco.

5. Fuochi legati alle attività turistiche e/o didattico educative (campi scouts, campeggi, ecc.).

E' consentito l'uso di fuochi all'aperto esclusivamente nelle aree di sosta attrezzate di cui al punto 4 del presente articolo;

6. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Nel corso delle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi, su indicazione del CTA – CFS, è sempre consentita l'accensione di fuochi;

7. Accensione di fuochi in momenti di aggregazione, solidarietà o rappresentanza quali fiaccolate, momenti di raccoglimento attorno al fuoco organizzate da Istituzioni pubbliche (Comuni, Comunità Montane, ecc.) l'uso di fuochi all'aperto è consentito nel caso in cui una pubblica Amministrazione, in qualità di richiedente e referente dell'iniziativa, inoltri almeno quindici giorni precedenti la manifestazione, idonea richiesta scritta, su modello stabilito dal Direttore del Parco.

Nella comunicazione, inviata al Parco e al CTA –CFS di Visso, dovranno essere indicate le generalità del richiedente e l'assunzione dello stesso delle responsabilità conseguenti la richiesta.

Decorsi quindici giorni dal ricevimento delle suddette istanze, (fa fede la data di protocollo più recente del Parco o del CTA –CFS) senza che sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione o altra comunicazione di diniego, la richiesta si intende autorizzata".

L'uso di fuochi all'aperto nel territorio dell'area protetta, quando autorizzato dal presente, si intende consentito nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 4 - MANIFESTAZIONI PIROTECNICHE

Sono autorizzabili manifestazioni pirotecniche solo per i festeggiamenti tradizionali che abbiano una conclamata valenza antropologica e per i quali esiste un uso continuativo e tradizionale dei fuochi pirotecnici.

Il richiedente è responsabile nei confronti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che si potrà avvalere nei suoi confronti in termini di legge, per ogni eventuale danneggiamento ambientale.

La richiesta, secondo il modello definito dal Parco contenente anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti del Parco, dovrà contenere in allegato la documentazione dei mezzi antincendio che saranno sul luogo durante la manifestazione pirotecnica.

I Comuni comunicano al Parco l'elenco delle festività che prevedono l'uso di spettacoli pirotecnici tradizionali. Il Parco valuta la valenza antropologica, la tradizionalità della manifestazione e le eventuali interazioni con la fauna e la flora dell'area protetta e definisce l'elenco delle manifestazioni autorizzate che viene pubblicato sul sito web del Parco.

Fino all'approvazione dell'elenco di cui sopra, ogni manifestazione viene autorizzata singolarmente

.

Art. 5 - NORME PROVVISORIE

In via provvisoria i gestori, i proprietari di aree di sosta attrezzate (di cui all'art. 3, comma 4) e i richiedenti per attività turistiche e didattico educative (di cui all'art. 3, comma 5) formulano domanda secondo le disposizioni indicate nel comma 1 dell'art. 3.

Art. 6 - RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

L'autorizzazione del Parco non esime i richiedenti dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie.

Art. 7 - SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2500 a € 1032,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n° 394.

E' comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto previsto al comma 1 dello stesso art. 30.